



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Amministrativo

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

302

in data

02/04/2012

OGGETTO:

CONCESSIONE SOSTEGNO ECONOMICO ALL'ISTITUTO
TECNICO "E. MATTEI" DI DECIMOMANNU PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA 3ª EDIZIONE DELLA RASSEGNA
"GIORGIO GABER PER LE NUOVE GENERAZIONI".
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 19/04/2011 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2011;

VISTO l'art. 163 del T.U.E.L. che regola l'esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso;

CONSIDERATO che con D.M. del Ministro dell'Interno del 21/12/2011 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2012 è stato differito al 31 marzo 2012;

PRESO ATTO che il D.L. n. 216/2011 (c.d. decreto mille proroghe) ha ulteriormente prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di Previsione 2012 al 30 giugno 2012;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 20/01/2012 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2012;

VISTO il Decreto Sindacale n. 31 del 31.12.2009 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Amministrativo;

VISTA la richiesta presentata con le note prot. n. 2308 del 21.02.2012 e prot.n.3286 del 13.03.2012 dal docente referente del locale Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Enrico Mattei" di finanziamento della partecipazione di una classe del suddetto Istituto alla terza edizione della rassegna "Giorgio Gaber per le nuove generazioni" con la rappresentazione dell'opera teatrale "Big Brother School" che si terrà al Teatro Stabile di Grosseto dal 2 al 20 maggio 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 23/03/2012 con la quale è stato disposto:

- 1) di concedere un sostegno economico di € 1.000,00 a favore del locale Istituto Tecnico E. Mattei quale ristoro parziale delle spese per consentire la partecipazione di una classe del suddetto Istituto alla terza edizione della rassegna "Giorgio Gaber per le nuove generazioni" con la messa in scena dell'opera teatrale "Big Brother School" che si terrà al Teatro Stabile di Grosseto dal 2 al 20 maggio 2012, per fronteggiare le spese di viaggio e di pernottamento degli studenti;
- 2) che il Responsabile del Settore Amministrativo provvedesse ad impegnare e a liquidare la somma di €1.000,00 con imputazione sul cap. 4452/391/2012 da destinare al suddetto contributo a favore dell'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Enrico Mattei" di Decimomannu;

CONSIDERATO:

- l'art. 6, comma 8 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 30.7.2010, n. 122, che ha stabilito che a decorrere dal 2011 le amministrazioni pubbliche dell'elenco ISTAT, compresi i Comuni, non possono effettuare spese per "relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza" per un ammontare non superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità;
- il successivo comma 9 dell' art. 6 D.L. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010 che dispone che, sempre a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche, compresi i comuni, "non possono effettuare spese per sponsorizzazioni";

DATO ATTO che in merito alle norme suddette si sono pronunciate con numerosi pareri, diverse Sezioni di Controllo regionali della Corte dei Conti e più precisamente la Sezione di controllo per la regione Sardegna, Deliberazione n. 75/2011/PAR, la Sezione di controllo Emilia Romagna, Deliberazione n. 18/2011, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 163/Par del 2010, Sezione Lombardia deliberazione n. 160/2011/PAR., Sezione di controllo Liguria, deliberazioni n. 7/2011 e n. 11/2011, Sezione di controllo della regione Piemonte Delibere n. 32/2011/SRCPIE/PAR e n. 46/2011/SRCPIE/PAR, Sezione Toscana delib. N. 7/2011;

ATTESO che :

- ciò che assume rilievo per qualificare una spesa comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione del tutto interdetta dopo l'entrata in vigore del citato decreto, è la relativa

funzione, ossia la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.”;

- il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio o contributi per manifestazioni a carattere socio-culturale (et similia);
- sembrerebbero ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività;

CONSIDERATO pertanto che in quest'ottica è corretto distinguere dalle sponsorizzazioni, vietate dalla norma, i contributi finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell'Ente, che quest'ultimo svolge normalmente attraverso l'opera di terzi e nell'interesse della collettività, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione;

ATTESO pertanto che il divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 può ritenersi operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine, mentre devono invece ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni, o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività;

CONSIDERATO che questa lettura appare coerente anche con i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche e rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività”;

ATTESO altresì che:

- le attività proprie del Comune sono quelle relative alle funzioni dallo stesso esercitate per la propria comunità negli ambiti stabiliti in via generale dall'art. 13 della Legge 18 agosto 2000, n.267, ed allo stesso attribuite specificatamente da disposizioni di leggi statali e regionali e, in relazione ad esse, dallo Statuto del Comune;
- tra le attività suddette possa ricomprendersi il sostegno alla progettualità didattica degli istituti scolastici presenti nel territorio, in particolare quelli che favoriscono la riduzione dell'abbandono scolastico incentivando per esempio la partecipazione degli studenti delle scuole presenti nel territorio comunale a attività culturali in contesti nazionali;

RITENUTO di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa di €. 1.000,00, riferito al suddetto supporto economico a favore del locale Istituto Tecnico E. Mattei;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, dal Responsabile del Settore Finanziario;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa;

- di assumere l'impegno di spesa di € 1.000,00 sul capitolo 4452/391/2012 a favore dell'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Enrico Mattei” di Decimomannu, come supporto economico a ristoro parziale delle spese per consentire la partecipazione di una classe del suddetto Istituto alla terza edizione della rassegna “Giorgio Gaber per le nuove generazioni” con la messa in scena dell'opera teatrale “Big Brother School” che si terrà al Teatro Stabile di Grosseto dal 2 al 20 maggio 2012, per fronteggiare le spese di viaggio e di pernottamento degli studenti;

- di provvedere alla liquidazione della somma di € 1.000,00 riferita al suddetto supporto economico a favore del locale Istituto Tecnico E. Mattei.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Donatella Garau

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: CONCESSIONE SOSTEGNO ECONOMICO ALL'ISTITUTO TECNICO "E. MATTEI" DI DECIMOMANNU PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 3ª EDIZIONE DELLA RASSEGNA "GIORGIO GABER PER LE NUOVE GENERAZIONI". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2012	4452	302	01	CONCESSIONE SOSTEGNO ECONOMICO ALL'ISTITUTO TECNICO "E. MATTEI" DI DECIMOMANNU PER LA PART	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "E.MATTEI"	1.000,00

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 02/04/2012

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____

Il Segretario Comunale

F.to MARIA RITA PISCHEDDA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Decimomannu, _____

Il Segretario Comunale
